

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

P.M. DOTT.RI VELLA E ANDREOLI; R.G. 3.169/19 N.R.

ATTO DI INTERVENTO AI SENSI DELL'ART. 93 C.P.P.

Nell'interesse di:

Associazione CIVITAS (C.F.: 97858130152), con sede in Milano, via Ceradini n. 16, in persona del Presidente, avv. Giuseppe Pellegrino, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Ferrari in forza di procura speciale in calce al presente atto, presso il cui studio in Milano, via Ceradini n. 16 elegge domicilio e presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata alberto.ferrari@milano.pecavvocati.it, elegge domicilio telematico;

- ente esponenziale

contro:

Carola RACKETE, soggetto di cui è allo stato ignoto all'interveniente il domicilio in Italia;

- indagata

SEA-WATCH e.V., soggetto di cui è altrettanto ignoto all'interveniente il domicilio in Italia;

- responsabile civile

o o O o o

1.- IN VIA PRELIMINARE: LA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

L'associazione Civitas è stata costituita in data 24 ottobre 2019 da otto soci fondatori con l'obiettivo di contrastare con gli strumenti a disposizione di

comuni cittadini la tratta degli esseri umani, come risulta dall'allegato statuto (doc. 1).

L'Associazione trae origine dall'attività difensiva di due avvocati, entrambi associati e di cui uno l'odierno difensore, che nell'arco di un triennio hanno assistito circa una cinquantina di richiedenti protezione internazionale. Dai racconti sentiti dai propri assistiti si è progressivamente preso atto dell'organizzazione e del sistematico esercizio quanto meno nell'ultimo quinquennio della tratta di esseri umani lungo un percorso che peraltro vede direttamente coinvolto il territorio della Repubblica.

Tra gli assistiti solo dieci persone provenienti dall'Africa occidentale, all'esito di un lungo processo di integrazione e di acquisizione di consapevolezza di quanto vissuto, hanno deciso di denunciare la tratta come crimine internazionale, chiedendo l'apertura di una situazione da parte dell'Ufficio del Procuratore (di seguito OTP, Office of the Prosecutor) presso la Corte Penale Internazionale (di seguito ICC) nei confronti dei quattro paesi di transito (Mali, Burkina Faso, Niger e Libia) e di quello di arrivo (Italia) della rotta da loro percorsa.

In seguito all'esposizione del racconto delle vittime ad un pubblico di cittadini italiani, l'Associazione è stata costituita nel contesto di un vero e proprio patto di cittadinanza, preceduto da una dichiarazione fondamentale destinata a costituire il presupposto invariabile del percorso che la stessa riterrà di seguire nella propria attività di contrasto avanti all'Autorità giudiziaria (nelle svariate sedi internazionale, interna ed eventualmente straniera a seconda dei mezzi e delle necessità) ed a quella politica.

Delle circostanze specifiche inerenti all'attività di soccorso e trasporto svolto dalla nave Sea-Watch 3, esitata con l'approdo del 29 giugno 2019, l'esponente Associazione non dispone della minima informazione che non sia rintracciabile sulle fonti libere.

Nessuno dei denunciati, iscritti di diritto come soci protetti nell'Associazione in forma anonima per proteggere la sicurezza non tanto dei medesimi, quanto delle famiglie ancora dimoranti nei paesi di origine, ha avuto personalmente a che fare con le specifiche condotte soggette a cognizione penale nel presente procedimento: ciò non toglie, tuttavia, che secondo l'esperienza da loro personalmente vissuta la condotta del comandante e dell'equipaggio della Sea-Watch 3 possa essere qualificata come vero e proprio **concorso in tratta di esseri umani e non mero favoreggiamento nell'immigrazione clandestina** dei propri passeggeri, così come istigazione a delinquere possa essere qualificata la sollecitazione al proselitismo pubblicamente propagandata dalla O.N.G. tedesca mediante il proprio sito-web.

Il grado di strutturazione e la stabilità di una cospicua organizzazione preordinata alla sistematica reiterazione del reato di tratta ricadono a cascata su ulteriori profili di responsabilità sul piano associativo.

In carenza di specifiche informazioni sul singolo episodio oggetto di indagine, l'odierno intervento si limita pertanto a considerazioni di carattere giuridico, il cui deposito nel presente procedimento è legittimato dalla titolarità di interessi specificamente qualificati ai sensi dell'art. 91 c.p.p..

La **narrazione in fatto**, su cui si innesta ogni ulteriore considerazione in mero diritto, si fonda **sulle dichiarazioni rese**:

- dalle **dieci vittime**¹ che hanno denunciato la tratta all'OTP (soci protetti all'interno dell'Associazione) (docc. 2-11);

- da altri **trentatré testimoni** che hanno comunque personalmente subito l'esperienza della tratta durante il loro viaggio verso l'Italia (docc. 12-44);

- nel corso di **dieci audizioni collettive** durante le quali si sono confrontate le esperienze individualmente vissute (docc. 45-54).

L'esperienza vissuta da tutte le persone sentite concerne le **due rotte, maliana e nigerina**, che collegano i paesi dell'Africa occidentale alla Libia.

*

2.- LE NORME DI RIFERIMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI

Gli artt. 101, comma 2, e 25 Cost. tendono a contenere la cognizione di diritto degli organi dell'Autorità giurisdizionale penale ordinaria nel contesto delle norme primarie, escludendo rilevanza a norme ultraprimarie di provenienza sovranazionale salvo per le ipotesi di integrazione del precetto penale in senso scriminante.

Le recenti riforme sia della Costituzione, con specifico riferimento all'art. 117, sia del codice penale, con specifico riferimento alla l. 237/12, hanno conferito specifica rilevanza precettiva anche nel diritto interno allo Statuto di Roma, come testo di riferimento nell'applicazione della legge penale interna nel contesto di un impegno assunto dalla Repubblica nella sua veste di Stato-comunità avanti all'intera Comunità internazionale nel contrasto all'impunità

¹ Definizione da intendersi in stretto significato giuridico-processuale ai sensi della regola n. 85 delle Rules of Procedure and Evidence – Règlement de procédure et preuve.

per i crimini internazionali (*core crimes* o *crimes les plus graves*).

Con lo Statuto di Roma si è infatti definitivamente stabilizzato ed istituzionalizzato un lungo percorso di giurisdizionalizzazione dei conflitti armati, originariamente sorto con il proposito di perseguire il Kaiser al termine della Prima Guerra Mondiale e man mano sviluppatosi attraverso l'esperienza storica dei tribunali alleati di Norimberga e di Tokyo, e successivamente attraverso i due tribunali *ad hoc* per la ex Jugoslavia ed il Ruanda ed i tribunali misti diffusi presso i singoli paesi interessati dalla consumazione di gravi infrazioni delle Convenzioni internazionali inerenti ai conflitti armati.

Lo Statuto di Roma, già nel decimo considerando del Preambolo² così come nel primo articolo³, dispone la complementarità della giurisdizione dell'I.C.C. rispetto alle giurisdizioni nazionali, cui è in via preferenziale affidata dal quarto considerando la prerogativa di punire i crimini internazionali⁴: affi-

-
- 2 Rome Statute of the International Criminal Court, PREAMBLE:
“The States Parties to this Statute,” [...] *“Emphasizing that the **International Criminal Court** established under this Statute shall be **complementary to national criminal jurisdictions**,”*
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, PRÉAMBULE :
« Les États Parties au présent Statut, » [...] *« Soulignant que la **cour pénale internationale** dont le présent Statut porte création est **complémentaire des juridictions nationales**, »*
- 3 Rome Statute of the International Criminal Court, Article 1, The Court:
“An International Criminal Court (“the Court”) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and **shall be complementary to national criminal jurisdictions**. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute”.
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 1, La Cour :
« Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est **complémentaire des juridictions pénales nationales**. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut ».
- 4 Rome Statute of the International Criminal Court, PREAMBLE:
“The States Parties to this Statute,” [...] *“Affirming that **the most serious crimes** of concern to the international community as a whole **must not go unpunished** and that their **effective prosecution** must be ensured by taking **measures at the national level** and by enhancing international cooperation,”*
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, PRÉAMBULE :

damento riconosciuto non senza strumenti di controllo e sanzione, considerato il regime sulle questioni preliminari dettato dall'art. 17 dello Statuto⁵, secondo il quale l'omesso esercizio od un esercizio privo di caratteri di effettività (principio ricollegabile del resto all'art. 13 C.E.D.U.) **non esclude l'esercizio della cognizione da parte della Corte penale internazionale anche in contrasto**

« Les États Parties au présent Statut, » [...]

« Affirmant que **les crimes les plus graves** qui touchent l'ensemble de la communauté internationale **ne sauraient rester impunis** et que leur répression doit être **effectivement assurée** par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, ».

5 Rome Statute of the International Criminal Court, Article 17, Issues of admissibility:

“1. Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, **the Court shall determine that a case is inadmissible where:**

(a) *The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless **the State is unwilling or unable** genuinely to carry out the investigation or prosecution;*

(b) *The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the **unwillingness or inability** of the State genuinely to prosecute;” [...]*

“2. **In order to determine unwillingness** in a particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable:

(a) *The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the **purpose of shielding** the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;*

(b) *There has been an **unjustified delay** in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;*

(c) ***The proceedings** were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.*

3. **In order to determine inability** in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings”.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 17, Questions relatives à la recevabilité :

« 1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, **une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :**

a) *L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en l'espèce, à moins que **cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité** de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ;*

b) *L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du **manque de volonté ou de l'incapacité** de l'État de mener véritablement à bien des poursuites ; » [...]*

« 2. **Pour déterminer s'il y a manque de volonté** de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

a) *La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le*

con il giudicato di diritto interno.

Del resto, la responsabilità per la commissione di gravi crimini internazionali è di carattere politico e collettivo, ancor prima che giuridico ed individuale⁶: l'impegno internazionalmente assunto con la sottoscrizione della Convenzione di Roma e di tutte le fonti subordinate di origine convenzionale dalla Repubblica nella lotta all'impunità di cui al quarto considerando già richiamato, espone l'Autorità giurisdizionale ordinaria ad obblighi ancor più stringenti rispetto agli ordinari doveri previsti dagli artt. 101, comma 2, 111 e 112 Cost..

Il punto di partenza dell'odierna disamina sarà pertanto costituito dalle disposizioni dello Statuto di Roma, unitamente a quelle della Convenzione di Montego Bay, per quanto su un piano subordinato in quanto necessarie all'individuazione degli elementi costitutivi delle fattispecie incriminanti contenute nel primo.

Solo alla luce di quest'ultime norme ultraprimarie si procederà alla disamina delle norme interne di diritto penale e marittimo.

*

dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l'article 5 ;

*b) La procédure a subi un **retard injustifié** qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée ;*

*c) **La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.***

*3. Pour déterminer s'il y a **incapacité** de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. ».*

6 A titolo esemplificativo, la violenza bellica delle potenze alleate nei confronti delle popolazioni dell'Asse, come i bombardamenti indiscriminati delle città tedesche, per non dire i due attacchi nucleari sul Giappone non sono del resto oggetto di riprovazione nel contesto internazionale: non risulta all'esponente difesa che si celebrino ricorrenze commemorative dei bombardamenti su Berlino e le altre città tedesche; ben poca partecipazione internazionale riscuotono peraltro quelle giapponesi del 6 ed 8 agosto.

3.- GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CRIMINE DI TRATTA NELLO STATUTO DI ROMA

La fattispecie di rilevanza internazionale di cui si verte è costituita dal crimine contro l'umanità di riduzione in schiavitù sotto la specifica ipotesi, espressamente presa in considerazione dall'Assemblea degli Stati parte all'approvazione dello Statuto, di **tratta di esseri umani**. A riguardo l'art. 7 (2)(c)⁷, analogamente a quanto previsto dall'art. 600 c.p., identifica la riduzione in schiavitù con l'**esercizio di diritti dominicali sulla persona umana** e comprende in tale identificazione anche le condotte che si consumano nel quadro della tratta di esseri umani.

Superfluo in questa sede richiamare l'**elemento di contesto** comunemente richiesto per tutte le fattispecie di crimini contro l'umanità, ovvero l'attacco contro una popolazione civile, nel caso di specie individuabile sotto un duplice profilo:

- in termini generali e territoriali tutta la regione libica dal 2011 versa in condizioni di collasso istituzionale ove la violenza bellica esercitata da singoli

7 Rome Statute of the International Criminal Court, Article 7, Crimes against humanity:

“1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:” [...]

“(c) **Enslavement;**” [...]

“2. For the purpose of paragraph 1:” [...]

“(c) “Enslavement” means the **exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person** and includes the exercise of such power in the course of **trafficking in persons, in particular women and children;**”.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 7, Crimes contre l’humanité :

« 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : » [...]

« c) **Réduction en esclavage ;** »

« 2. Aux fins du paragraphe 1 : » [...]

« c) Par « réduction en esclavage », on entend le **fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;** ».

gruppi armati (siano essi tribù territoriali o organizzazioni criminali) si è di fatto sostituita alla sovranità statale nel controllo del territorio;

- più specificamente i migranti sub-sahariani costituiscono una comunità particolare all'interno del territorio libico, per di più svantaggiata dall'agevole riconoscibilità somatica, costantemente sottoposta ad estorsione e vessazione in modo da consentire l'accumulo di illeciti guadagni a qualunque persona fisica di nazionalità libica, ivi compresi i minorenni, che munita di armi vi si imbatte.

Tornando agli elementi costitutivi, quello caratterizzante la fattispecie internazionale di *enslavement* o *réduction en esclavage*, al pari di quella interna di riduzione in schiavitù, è l'**esercizio di facoltà dominicali** sia di disposizione che di godimento da parte del soggetto agente sulla vittima (o persona offesa nell'ordinamento interno).

Non entrano qui in questione **altre forme di privazione della libertà** individuale (come il sequestro), di privazione della vita o di induzione di gravissime sofferenze (tortura e lesioni, che pur sono fattispecie rilevanti come crimini contro l'umanità, ma di carattere strumentale rispetto all'azione finale: il commercio in esseri umani); non entra qui in discussione la clandestinità dell'immigrazione e del favoreggiamento della stessa: la questione discriminante che si sottopone qui all'attenzione dell'Autorità inquirente è che in territorio libico e persino in quello nigerino a partire dalla città di Agadez si assiste con inattesa frequenza ad una vera e propria **compravendita dei migranti in transito**, specialmente nelle ipotesi in cui non siano in grado di pagare i pedaggi loro estorti dal personale militare durante i trasferimenti, ad opera tanto di veri e

propri trafficanti di etnia araba, quanto anche di figure subordinate, generalmente denominate *coxeurs* o *connection men*⁸.

L'utilità economica che gli acquirenti ne traggono è la **destinazione del migrante in transito** a tre finalità:

- l'**esazione di riscatti** da parte delle famiglie o di amici;
- l'**impiego in lavoro servile** occasionato sul territorio libico dalla necessità di demolizione e ricostruzione degli edifici di volta in volta danneggiati nel corso degli scontri armati od, ancor peggio, la **schiavitù sessuale** per le donne;
- nelle ipotesi in cui manchino tanto parenti o amici da ricattare quanto salute e forza fisica per il lavoro servile, persino l'**assoggettamento a tortura** (con **esito per lo più letale**) per ridurre ad obbedienza gli altri sventurati sottoposti ad estorsione o lavoro servile.

Questa la natura delle condotte sistematicamente esercitate nei confronti dei migranti a partire dalle città di Gadames (sulla rotta maliana) e di Agadez (sulla rotta nigerina) fino ai luoghi di imbarco lungo la costa del Mediterraneo.

Senza entrare ulteriormente nei particolari sul trasporto sub-sahariano e sulla situazione complessiva in Libia (su cui si presume che la Procura abbia

8 Va qui peraltro rilevato come sul territorio nigerino e più specificamente ad Agadez sono regolarmente dispiegate forze militari americane e francesi, agenzie internazionali dell'ONU, tra cui UNICEF ed UNHCR. Con i governi che controllano i territori su cui si consuma la tratta negoziano tanto singoli governi quanto anche organismi dell'Unione Europea. Non si pone qui il problema della responsabilità storica e politica in cui l'Occidente incorrerà per aver consentito, se non partecipato nel, ritorno della tratta in esseri umani come possibile prassi commerciale: si pone qui il problema concreto se alcune persone fisiche ed un'associazione, in questo ampio contesto degenerativo di valori, abbiano concretamente partecipato alla tratta e quali sanzioni debbano essere applicate. Proprio il degrado politico deve costituire un ulteriore *caveat* perché non si presti incondizionatamente orecchio a valutazioni politiche diffusamente espresse sui media a sostegno dell'attività di soccorso (*rectius* recupero e trasporto) in mare, così come a precedenti giurisprudenziali che non prendano debitamente conto di tutte le implicazioni giuridiche sottostanti ai comportamenti oggetto di accertamento.

già avuto modo di raccogliere autonomamente numerose informazioni), deve qui evidenziarsi come il **“servizio di trasporto” delle organizzazioni criminali libiche e sub-sahariane non abbia quale luogo di destinazione** il territorio europeo, ma, quanto meno a decorrere dal 3 ottobre 2013, **un luogo imprecisato del Mediterraneo**, a poche miglia dalla costa libica a cavallo tra acque territoriali e zona contigua libiche, acque internazionali.

Il trasporto, che costituisce il secondo elemento costitutivo (oltre alla riduzione in schiavitù della persona offesa) del crimine di tratta, **si completa fino a destinazione grazie all'intervento** delle marine militari, finché si sono protese in avanti a soccorrere i gommoni nei luoghi di naufragio, e più di recente **delle O.N.G.**, che non esitano ad interagire via radio con i trafficanti od a svolgere attività di ricognizione aerea clandestina, non segnalata all'ENAC, per reperire i gommoni in mare aperto⁹.

Anche i natanti hanno subito una specifica modificazione a decorrere dal naufragio del 2013: ai pescherecci si sono infatti sostituiti i gommoni da cui, peraltro, in molti casi i trafficanti riescono pure a ritirare i motori nelle more delle operazioni di soccorso sotto gli occhi dei volontari.

Va qui dunque definitivamente rilevato come il **servizio di trasporto tramite gommoni messi a mare dalle organizzazioni con la piena complicità del personale militare e di polizia libico e successivo soccorso da parte delle O.N.G.** è questione del tutto distinta dal **trasporto clandestino da parte**

⁹ Del resto, senza il coordinamento tra O.N.G. e bande criminali **la mortalità** delle traversate in mare **sarebbe stata esponenzialmente maggiore** di quella storicamente riscontrata, così disincentivando la richiesta da parte dei migranti. Per ironia della sorte (se di sorte di può parlare), proprio l'apporto delle O.N.G. consente al traffico di contenere la mortalità sotto livelli tollerabili che consentano di valutare la traversata pur sempre praticabile, anche se ad altissimo rischio e prezzo.

dei cd. “scafisti”, come poteva avvenire in passato lungo il canale d'Otranto o tuttora per le imbarcazioni provenienti dalla Tunisia con passeggeri magrebini: per quanto ipoteticamente in condizioni economiche disperate, per quanto defraudati dai contrabbandieri, per quanto persino sequestrati ed eventualmente uccisi per qualsivoglia ragione, **i magrebini non transitano nel loro percorso attraverso una condizione giuridica di riduzione a res**, ovvero di bene mobile nell'accezione di cui agli artt. 810 e 812 c.c..

Quest'ultima fattispecie è estranea all'oggetto del presente intervento, riferito esclusivamente alla tratta di esseri umani di origine sub-sahariana ridotti in condizioni servili.

*

4.- LE FORME DI CONCORSO NEL CRIMINE INTERNAZIONALE

Se il trasporto delle persone ridotte in schiavitù dovesse esaurirsi nella condotta delle sole organizzazioni criminali libiche, il reato non avrebbe modo di consumarsi compiutamente e si assisterebbe semplicemente ad un'ipotesi di **reato impossibile per inidoneità dell'azione** (con specifico riferimento ai mezzi impiegati: i gommoni con le relative dotazioni di carburante non sarebbero in grado di raggiungere le coste italiane).

Manca un'autonomia nella condotta criminale dei principali protagonisti ed **occorre un intervento agevolatore di soggetti terzi**, senza il quale peraltro la tratta quale “servizio di trasporto” alternativo all'impiego dei comuni “mezzi di trasporto” non avrebbe nemmeno ragion d'essere su un piano economico-commerciale.

Va qui peraltro richiamato un dato (ricavato per deduzione dalle fonti liberamente accessibili, ma sicuramente disponibile alla Procura della Repubblica mediante accertamenti specifici sul punto) di carattere significativo: **le stragi in mare non sono quasi mai riconducibili ad accidenti di navigazione.**

In via generale, infatti, quanto meno le condizioni delle imbarcazioni al momento della partenza innescano una responsabilità colposa ai sensi dell'art. 449 c.p. in ipotesi di naufragio ed in ogni caso ai sensi dell'art. 450 c.p., considerata l'anticipazione della soglia di punibilità nella tutela dell'incolumità pubblica.

Nello specifico, tuttavia, l'interesse alla conservazione dei ricavi derivanti dalla tratta porta i trafficanti ad esercitare una vera e propria **politica mediatica di carattere terroristico mediante il ricatto delle morti in mare.** Prova ne è che ben 28 paesi sovrani, tra cui in prima linea l'Italia, da oltre un quinquennio stanno assumendo un atteggiamento di **contrasto meramente apparente** con incertezze decisionali che portano addirittura a derive collaborative.

Le decisioni giudiziarie, a loro volta, contribuiscono a generare ulteriore incertezza sulla doverosa reazione politica: in parte fisiologicamente, in quanto la prospettiva del singolo organo giudiziario non può che essere concentrata sul singolo caso di specie e sulle condotte individuali, anziché estendersi all'intera politica di contrasto, prerogativa d'indirizzo del Governo nel contesto della propria responsabilità politica nei confronti del Parlamento. In parte anche patologicamente in quanto non mancano atteggiamenti, il più delle

volte estranei alla Magistratura, che conferiscono alle decisioni giudiziarie contenuto normativo e conseguentemente politico.

Rimanendo fermi sul piano giudiziario si deve qui concentrare l'attenzione sulla **natura giuridica delle condotte che consentono il completamento del trasporto** dai luoghi di naufragio fino alle coste italiane.

Al di là del disposto degli artt. 110 c.p. e ss. vale qui ancora richiamare la disciplina statutaria della struttura del crimine internazionale, di cui anche l'Autorità giudiziaria deve tener conto per non incorrere in forme di repressione inefficaci che possano dar adito a concorrenza della giurisdizione internazionale per *unwillingness* o *manque de volonté* ai sensi dell'art. 17 R.S..

Sul **concorso di terzi soggetti nell'azione del soggetto agente principale** l'art. 25 R.S. nella disciplina generale dell'elemento oggettivo del crimine prevede, tra le altre, due ipotesi:

- la mera strumentalità oggettiva [art. 25 (3)(a)]¹⁰;
- il concorso consapevole [art. 25 (3)(d)(ii)]¹¹.

10 Rome Statute of the International Criminal Court, Article 25, Individual criminal responsibility:

“3. *In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:*

(a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;”

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 25, Responsabilité pénale individuelle :

« 3. *Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :*

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; ».

11 Rome Statute of the International Criminal Court, Article 25, Individual criminal responsibility:

“3. *In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:” [...]*

“(d) In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:” [...]

La prima fattispecie prevede il coinvolgimento del soggetto nella consumazione del reato da parte di un altro soggetto, personalmente responsabile, solo sotto il profilo dell'oggettivo decorso causale, come strumento per il perfezionamento della fattispecie lesiva. Tale coinvolgimento solo strumentale non comporta necessariamente l'estensione della responsabilità penale al soggetto concorrente.

Diversa la seconda ipotesi, che più compiutamente interessa il caso di specie, che prevede quali elementi costitutivi:

- un'**agevolazione oggettiva non specificamente tipizzata** (“*in any other way contributes*” o « *contribue de toute autre manière* »);

- l'**intenzionalità** di tale agevolazione oggettiva (“*such contribution shall be intentional*” o « *cette contribution doit être intentionnelle* ») al pari della coscienza e volontà dell'azione così come prescritte dall'art. 42, primo comma, c.p.;

- la semplice **consapevolezza dell'intento criminale del soggetto agente principale** (“*knowledge of the intention of the group to commit the crime;*” o « *pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;* »).

Nella presentazione sul proprio sito l'organizzazione Sea Watch indica

“(ii) *Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;*”.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 25, Responsabilité pénale individuelle :

« 3. *Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :* » [...]

« d) Elle **contribue de toute autre manière** à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette **contribution** doit être **intentionnelle** et, selon le cas : » [...]

« ii) Être faite **en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;** ».

quale primo scopo di carattere identitario, nel titolo della *home page*, il seguente: “*Sea-Watch e.V.: La società civile per il soccorso delle persone in fuga attraverso il Mediterraneo*”¹².

L'attività di soccorso che l'associazione indica quale proprio obiettivo consiste nella prosecuzione dell'operazione Mare Nostrum, adottata dal governo Letta in seguito al naufragio del 3 ottobre 2012: “*Cerchiamo così di colmare un vuoto istituzionale creatosi con la fine del mandato Mare Nostrum, un'operazione che ha salvato più di 130.000 vite ma che, non essendo stata presa in carico dalla UE, si è conclusa*”.

L'associazione è pertanto quanto mai consapevole di svolgere un'attività di trasporto – dal luogo di naufragio alle coste italiane – **integrativa di quella svolta dalle organizzazioni criminali africane** con la complicità della corruzione o del collasso degli Stati sovrani – dai luoghi di partenza al luogo di naufragio.

Si tratta di un'attività che non solo completa l'attività di trasporto dei mercanti di esseri umani, ma anche ne **garantisce un'appetibilità economica** per i migranti che vi si sottopongono e per le rispettive famiglie nell'illusione di un futuro migliore.

L'associazione si vede bene invece dal proporre **modalità alternative** di trasporto verso l'Europa rispetto a quelle offerte dalla criminalità neo-schiavistica.

Di qui emergono pertanto entrambi gli elementi costitutivi previsti dal-

¹² Singolare la composizione del sito, che indica quali elementi di contatto esclusivamente il conto corrente su cui effettuare le oblazioni, senza indicazione alcuna di sede, codice fiscale e rappresentanti legali sul territorio italiano.

l'art. 25 (3)(d)(ii): l'intenzionalità della condotta (lo svolgimento delle operazioni di recupero in mare e di trasporto fino alle coste italiane) e la consapevolezza dell'intento criminale di chi organizza gli imbarchi sulle coste libiche. I due elementi si manifestano persino ridondanti rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 110 c.p. per la configurabilità del concorso di persone nel reato doloso.

Non di semplice favoreggiamento nell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 286/98 (che vedrebbe quali principale soggetto agente i migranti, in realtà vittime del sistema), ma di vero e proprio **concorso in tratta di esseri umani** (che vede quali soggetti agenti principali i trafficanti operanti sul suolo africano), con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano delle misure di contrasto a livello giurisdizionale e di polizia giudiziaria, dunque, nel caso di specie si verte.

Quanto fin qui dedotto risulta sufficiente a dimostrare un oggettivo coinvolgimento (per quanto ben cosciente e volontario) dell'indagata e di tutto il plesso organizzativo dell'associazione Sea Watch nel crimine transnazionale di tratta di esseri umani. Al dato oggettivo, se ne aggiunge un ulteriore: l'attività di soccorso (*rectius*: recupero e trasporto) sta concretamente garantendo ai protagonisti posizioni di **visibilità mediatica** e **profili di carriera** semplicemente inimmaginabili, laddove gli stessi si fossero dedicati al proprio vero dovere seguendo un ordinario corso di studi ed un'ordinaria professione che ne costituisca il fisiologico coronamento.

La **condotta conseguente** allo sbarco del 29 giugno 2019 costituisce un elemento alquanto significativo nella ricostruzione sia dell'**intensità del dolo** e

della **capacità a delinquere** sia dell'indagata, che di tutti i membri dell'organizzazione che ne hanno supportato l'operato in mare, che peraltro sul sito proseguono una campagna di vero e proprio proselitismo con invito all'imitazione spontanea con strumenti propri¹³.

Va qui ulteriormente sottolineato che il proposito espressamente dichiarato nel sito non si realizza (né è progettato per realizzarsi) mediante l'organizzazione di **forme totalmente alternative alla tratta** ordinariamente esercitata dalle **organizzazioni criminali**, ma esclusivamente mediante **forme di integrazione della stessa**, garantendole il conseguimento dello scopo economico (ovvero il raggiungimento del suolo europeo che non sarebbe consentito a trafficanti libici in armi). In altri termini **Sea Watch** non offre all'africano sub-sahariano desideroso di trasferirsi in Europa anche per le più giustificate ragioni uno strumento alternativo all'assoggettamento alla tratta, ma **si limita ad offrire la "liberazione" dalla stessa, dopo esservi tuttavia necessariamente transitato.**

*

5.- LA SCRIMINANTE DEL SOCCORSO IN MARE

L'art. 31 (3) R.S.¹⁴, dopo un elenco che include cause di esclusione del-

¹³ Recita il sito:

“La nostra Missione:

- Salvare vite

Ogni singola vita salvata grazie alla nostra iniziativa rappresenta un successo ed una presa di posizione a favore dell'umanità.

- Sensibilizzazione

Attraverso la nostra opera diffondiamo informazioni in modo da focalizzare l'attenzione pubblica sul destino di rifugiati e migranti. Facciamo luce sulla crisi umanitaria nel Mediterraneo cosicché nessuno possa distoglierne lo sguardo

- Incoraggiare gli imitatori

Sono molti i modi per diventare attivi e quello a cui puntiamo con il nostro lavoro, è incoraggiare altre persone ad agire. Vorremmo condividere la nostra esperienza con tutti coloro che fossero interessati”

¹⁴ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 31, Grounds for excluding

l'imputabilità, della colpevolezza e cause di giustificazione, tramite il rinvio all'art. 21, prevede un'apertura a cause di giustificazione di elaborazione tanto internazionale quanto interna¹⁵.

Alla luce del diritto marittimo deve pertanto verificarsi la legittimità delle operazioni di recupero e trasporto svolte dall'organizzazione Sea Watch (come da tutte le altre O.N.G. che si affacciano sulle nostre coste), in modo da accertare la sussistenza di ipotetiche cause di esclusione dell'antigiuridicità penale (dimostrata nel precedente capo) in termini di esercizio del diritto, adempimento del dovere, stato di necessità, soccorso difensivo e così di seguito.

criminal responsibility:

“3. *At trial, the Court may consider a **ground for excluding criminal responsibility other than those referred to in paragraph 1** where such a ground is derived from applicable law as set forth in article 21. The procedures relating to the consideration of such a ground shall be provided for in the Rules of Procedure and Evidence*”.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 31, Motifs d'exonération de la responsabilité pénale :

« 3. *Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un **motif d'exonération autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1**, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de preuve* ».

15 Rome Statute of the International Criminal Court, Article 21, Applicable law:

“1. *The Court shall apply:*

(a) *In the first place, this Statute, Elements of Crimes and its Rules of Procedure and Evidence;*

(b) *In the second place, where appropriate, **applicable treaties and the principles and rules of international law**, including the established principles of the international law of armed conflict;*

(c) *Failing that, general principles of law derived by the Court from national laws of legal systems of the world including, as appropriate, the **national laws of States that would normally exercise jurisdiction over the crime**, provided that those principles are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms and standards*”.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Article 21, Droit applicable :

« 1. *La Cour applique :*

a) *En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve ;*

b) *En second lieu, selon qu'il convient, les **traités applicables et les principes et règles du droit international**, y compris les principes établis du droit international des conflits armés ;*

c) *À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les **lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime**, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues* ».

Punto di riferimento saranno qui di seguito le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (di seguito UNCLoS) di Montego Bay, anch'essa fonte ultraprimaria nel nostro diritto interno ai sensi dell'art. 117 Cost..

Vale qui in primo luogo richiamare lo statuto delle imbarcazioni come *res*: diversamente dall'art. 136 c.d.n. (“per nave s'intende qualsiasi costruzione destinata al **trasporto per acqua**, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo”) la Convenzione non contiene disposizioni definitorie del bene “nave”, dandole piuttosto per presupposte nella classificazione in: navi da guerra, navi governative adibite a servizi non mercantili, navi governative adibite a servizi mercantili e navi mercantili.

La ripartizione si ricava da diverse disposizioni distribuite nel testo secondo il regime giuridico delle acque, a partire da quelle territoriali estendendosi via via alla zona contigua, agli stretti, agli arcipelaghi, alla zona economica esclusiva, alla piattaforma continentale fino in ultimo alle acque internazionali.

Il **soccorso in mare**, in ragione di tale ripartizione del regime dei beni, è **attività riservata istituzionalmente alle navi governative di impiego non commerciale**¹⁶. Alle imbarcazioni private è pertanto riservata la sola funzione

16 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 98, Duty to render assistance: [...]

“2. *Every coastal State shall promote the establishment, operation and maintenance of an adequate and effective search and rescue service regarding safety on and over the sea and, where circumstances so require, by way of mutual regional arrangements cooperate with neighbouring States for this purpose*”.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Article 98, Obligation de prêter assistance : [...]

« 2. *Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrangements régionaux* ».

del trasporto, soggetto a criteri di economicità (non necessariamente di lucro) destinati ad incidere anche sugli obblighi inerenti alle attività di soccorso.

Il soccorso in altro mare è disciplinato dall'art. 98 UNCLoS¹⁷ come attività accidentale in corso di navigazione. Presupposta alla stessa è la percorrenza di una rotta con un porto di destinazione [art. 98 (1)(c)], con un carico di passeggeri o di merci prestabilito ancor prima della partenza. Esplicito in tal senso nel diritto interno l'art. 174 c.d.n. che impone l'**annotazione della rotta** nel giornale di navigazione per le navi maggiori (precondizione per l'esercizio della navigazione in acque internazionali).

Il quesito che si pone per l'imbarcazione condotta dall'indagata al momento dei fatti è di elementare evidenza: **quale carico di merci o persone la Sea Watch stava trasportando** al momento dell'affaccio alle acque territoriali italiane? **Schiavi abbandonati al naufragio** da parte delle organizzazioni libiche? In ogni caso **lungo quale rotta?**

17 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 98, Duty to render assistance:
“1. Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as **he can do so without serious danger to the ship, the crew or the passengers**:
(a) **to render assistance to any person found at sea in danger of being lost**;
(b) *to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if informed of their need of assistance, in so far as such action may reasonably be expected of him*;
(c) **after a collision, to render assistance to the other ship, its crew and its passengers and, where possible, to inform the other ship of the name of his own ship, its port of registry and the nearest port at which it will call**”. [...]
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Article 98, Obligation de prêter assistance :
« 1. Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, **pour autant que cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers** :
a) **il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer** ;
b) *il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte* ;
c) **en cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers, et, dans la mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port d'enregistrement de son propre navire et le port le plus proche qu'il touchera** ». [...]

Per quanto l'Organizzazione non governativa di appartenenza ne faccia un proprio fine istituzionale¹⁸, **l'attività di ricerca e soccorso in mare non è attività riconosciuta come legittimo esercizio della libertà di navigazione** ai sensi dell'art. 90 UNCLoS¹⁹.

Già qui si esaurisce ogni giustificazione della condotta esercitata dall'indagine nel corso della navigazione conclusasi il 29 giugno 2019: per quanto eticamente apprezzabile (nei limiti di un relativismo alquanto spiccato che precinda dalla riprovazione di qualsivoglia forma di asservimento della persona umana secondo un doveroso discernimento) **l'attività di soccorso sistematicamente organizzata, pianificata e praticata dall'O.N.G. Sea-Watch è del tutto priva di legittimità giuridica.**

Manca dunque nel caso di specie qualsivoglia causa di giustificazione che scrimini la condotta in esame ai sensi dell'art. 31 R.S..

*

6.- IL TRASPORTO VERSO IL PORTO SICURO E L'OFFENSI- TÀ DEL PASSAGGIO

Nella Convenzione di Montego Bay la tratta di schiavi rappresenta il più grave dei cinque crimini internazionali marittimi sotto il profilo del disvalore: lo dimostra tra il resto anche la collocazione dell'art. 99 UNCLoS, che attribuisce proprio alla tratta priorità nell'elencazione delle fattispecie penalmente

18 Sempre dalla home page del sito: “*Sea-Watch e. V. è un’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro che svolge attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale con il supporto della società civile europea*”.

19 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 90, Right of navigation: “*Every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships flying its flag on the high seas*”.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Article 90, Droit de navigation : « *Tout Etat, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon* ».

illecite.

Ad altre fattispecie meno gravi – quali la pirateria e la diffusione clandestina di trasmissioni non autorizzate – sono conferiti poteri di polizia più estesi, di carattere universale o quanto meno multinazionale, che derogano alla giurisdizione di bandiera di cui all'art. 94 UNCLoS: ma si tratta di eccezioni giustificate non dalla maggior gravità, ma dell'estensione territoriale degli effetti del crimine (messa in pericolo della navigazione per la pirateria, coinvolgimento di una pluralità di Stati per le diffusioni clandestine).

Con retorica efficacemente estesa ai mezzi di comunicazione di massa si è ripetutamente giustificato il trasporto di schiavi con la loro destinazione ad un “**porto sicuro**”, negando tale qualificazione a qualsiasi luogo di approdo che non fosse su suolo europeo.

La Convenzione non prevede alcun obbligo di trasporto del naufrago verso un “porto sicuro”. La destinazione verso il porto più vicino è prevista esclusivamente quale luogo da segnalare ad altra nave coinvolta in un sinistro in ipotesi di collisione in mare.

Al di fuori della Convenzione ogni riferimento a “luoghi sicuri” (*places of safety* o *lieux sûrs*) non può richiamarsi che ai pericoli inerenti alla navigazione, come espressamente previsto dalla linea guida n. 6.12 e ss.²⁰, in confor-

20 International Maritime Organisation, Resolution MSC.167(78), Annex: Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea, Place of safety:

“6.12 A **place of safety** (as referred to in the Annex to the 1979 SAR Convention, paragraph 1.3.2) is a **location where rescue operations are considered to terminate**. It is also a **place where the survivors’ safety of life is no longer threatened and where their basic human needs** (such as food, shelter and medical needs) **can be met**. Further, it is a place from which transportation **arrangements can be made for the survivors’ next or final destination**”.

Organisation Maritime Internationale, Projet de Résolution MSC.167(78), Annexe : Directives sur le traitement des personnes secourues en mer, Lieu sûr :

« 6.12 Un **lieu sûr** (tel que mentionné au paragraphe 1.3.2 de l'annexe de la Convention de 1979 sur la recherche et le sauvetage) est un **emplacement où les opérations de sauvetage**

mità alle priorità dettate dalla precedente linea guida n. 3, dell'annesso alla risoluzione MSC.167(78) dell'Organizzazione Marittima Internazionale. Trattasi di luoghi di carattere intrinsecamente transitorio ove riorganizzare il viaggio verso la destinazione finale o successiva e non certo di luoghi di approdo finale in un trasferimento alla ricerca di una tutela non riconosciuta in quelli di provenienza.

Del resto, già nel precedente capo si è rilevato come la pirateria sia contrastata in termini di giurisdizione universale da qualsivoglia nave da guerra vi si imbatta proprio perché lesiva della sicurezza della navigazione e non di altri interessi, che, seppur più meritevoli, solo a terra al termine della navigazione possono trarre adeguata tutela.

Nessuna sovrapposizione può pertanto compiersi tra **tutela della sicurezza della navigazione** (che estende ad ogni nave alturiera l'obbligo di soccorso in alto mare) e **tutela della vita e della sicurezza e dignità umane**, questione del tutto distinta inerente alla responsabilità di protezione affidata dalla Carta delle Nazioni Unite a ciascuno Stato sovrano (e non certo agli armatori) nei confronti dei propri cittadini (e degli stranieri sottoposti alla rispettiva sovranità)²¹, con specifico divieto d'ingerenza nelle questioni umanitarie relative a

sont censés prendre fin. C'est aussi un endroit où la vie des survivants n'est plus menacée et où l'on peut subvenir à leurs besoins fondamentaux (tels que des vivres, un abri et des soins médicaux). De plus, c'est un endroit à partir duquel peut s'organiser le transport des survivants vers leur prochaine destination ou leur destination finale ».

21 UN Charter:

“We the Peoples of the United Nations determined” [...]

“to reaffirm **faith in fundamental human rights**, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small,” [...]

Article 1:

“The Purposes of the United Nations are:” [...]

“(3) To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in **promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms** for all without distinction as to race, sex, language, or religion;”

paesi terzi.

Non compete, infatti, ad alcun comandante di alcuna imbarcazione privata di svolgere valutazioni sul grado di tutela dei diritti umani garantito all'interno di ogni singolo Stato rivierasco destinato ad essere raggiunto in navigazione.

Laddove a bordo sorga una questione di lesione dei diritti fondamentali della personalità e sorgano questioni già contemplate dalla Costituzione all'art. 10, tale questione deve essere risolta tra il comandante della nave e le Autorità dello Stato di bandiera (ivi comprese le rappresentanze consolari all'estero), con il quale esclusivamente potranno configurarsi questioni di riconoscimento della protezione internazionale, senza che possano innescarsi potestà dello Stato di bandiera nella gestione della frontiera dello Stato rivierasco.

Il trasferimento – intenzionale, ben inteso, per espressa dichiarazione

Article 2: [...]

“(7) Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII”.

Charte des Nations Unies :

« Nous, peuples des Nations Unies, » [...]

« à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, » [...]

Article 1 :

« Les buts des Nations Unies sont les suivants : » [...]

« (3) Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, **en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales** pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; »

Article 2 : [...]

« (7) **Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État** ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

resa sul proprio sito ufficiale da parte della stessa O.N.G. – sul territorio italiano si dimostra pertanto totalmente illecito ed in **violazione dei caratteri di inoffensività**, i quali soltanto consentono il libero accesso delle imbarcazioni alle acque territoriali di Stati diversi da quello di appartenenza²².

Dall'offensività del transito (che nel caso di specie si è dimostrato un approdo eseguito non solo con rifiuto di obbedienza, ma addirittura mediante violenza contro nave da guerra) scattano le prerogative sovrane di difesa del territorio e delle acque territoriali con un duplice ordine di strumenti:

- **l'esercizio della giurisdizione penale sull'imbarcazione** di altra nazionalità ai sensi dell'art. 27 UNCLoS²³;

22 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 19, Meaning of innocent passage:

“1. **Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State.** Such passage shall take place in conformity with this Convention and with other rules of international law.

2. **Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities:**” [...]

“(g) **the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State**”.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Article 19, Signification de l'expression 'passage inoffensif' :

« 1. **Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier.** Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions de la convention et les autres règles du droit international.

2. **Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une quelconque des activités suivantes :** » [...]

« g) **embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'Etat côtier** ».

23 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 27, Criminal jurisdiction on board a foreign ship:

“1. **The criminal jurisdiction of the coastal State should not be exercised on board a foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any investigation in connection with any crime committed on board the ship during its passage, save only in the following cases:**

(a) **if the consequences of the crime extend to the coastal State;**”.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Article 27, Jurisdiction pénale à bord d'un navire étranger :

« 1. **L'Etat côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d'un navire étranger passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l'exécution d'actes d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise à bord pendant le passage, sauf**

- **l'uso della forza militare** ai sensi dell'art. 25 UNCLoS²⁴.

Quest'ultima ipotesi non è di diretto interesse dell'Autorità giurisdizionale penale ordinaria, riguardando piuttosto la cognizione penale militare sulla legittimità di singole condotte nel contesto di eventuali operazioni militari di contrasto.

Per quanto concerne la prima ipotesi, a dire il vero, una reazione giudiziaria è peraltro avvenuta, con tanto di arresto del comandante e sequestro dell'imbarcazione, ma le sopravvenienze sulle misure cautelari, con specifico riferimento al dissequestro probatorio di un'imbarcazione che ha costituito corpo del reato e costituisce strumento con cui si prospetta a breve la reiterazione ulteriore del medesimo reato, non si dimostrano in concreto adeguate alla gravità della fattispecie concretamente contestabile: concorso in tratta di esseri umani.

Si tratta di un reato particolarmente odioso, specificamente disciplinato come fattispecie penale marittima da una norma, l'art. 1.152 c.d.n., dalla rubrica rievocativa di un lontano passato storico (“tratta e commercio di schiavi”), che solo un Legislatore distratto sul valore del bene giuridico e sull'origine storica delle fattispecie nel 2014 ha soppresso per ricondurla quale circostanza aggravante della fattispecie comune di cui all'art. 601 c.p..

Orbene: il comandante Carola Rackete a bordo dell'imbarcazione

Sea Watch 3 ha trasportato e sbarcato sul suolo italiano schiavi consegna-

dans les cas suivants :

a) si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'Etat côtier ; ».

24 United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 25, Rights of protection of the coastal State:

“1. The coastal State may take the necessary steps in its territorial sea to prevent passage which is not innocent.”.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Article 25, Droits de protection de l'Etat Côtier :

«1. L'Etat côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif ».

tile dalle organizzazioni criminali africane, perché venisse completato il loro trasferimento sul suolo europeo.

Non un semplice reato, riservato alla giurisdizione dell'Autorità giurisdizionale ordinaria nelle sue prerogative di indipendenza e correlativa soggezione alla legge di cui all'art. 101 Cost., ma un **crimine internazionale**²⁵ per la cui persecuzione sussiste un preciso impegno altrettanto internazionale assunto dalla Repubblica Italiana nella sua qualità di Stato-comunità, di fatto non sta ricevendo ad avviso dell'esponente difesa adeguata attenzione, ma ancor meno adeguata sanzione e prevenzione rispetto alla possibile reiterazione²⁶.

o o O o o

In ragione di fin qui esposto e dedotto, l'associazione non riconosciuta Civitas, in persona del presidente,

CHIEDE

- che il Pubblico Ministero riqualifichi il capo di incolpazione da favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 286/98 a concorso in tratta di esseri umani ai sensi dell'art. 601 c.p. e che per l'effetto provveda a richiedere la disposizione della misura cautelare personale della cu-

25 Peraltro un "*core crime*" o « *crime le plus grave* » che consente l'innesco di una cognizione internazionale e non meramente nazionale per quanto universale, come previsto per la pirateria.

26 È pur vero che le richieste di applicazione di misura cautelare (su un titolo giuridico, tuttavia, inadeguato rispetto alla reale materialità ed intenzionalità della condotta e di tutti gli elementi di contorno) sono state rigettate fino alla sede di legittimità (sul punto l'esponente difesa dispone di informazioni meramente giornalistiche senza alcuno specifico approfondimento), ma è altrettanto vero che non può certamente la decisione di poche unità di uomini (per quanto professionalmente qualificati) ad invertire un percorso storico consolidatosi nell'arco di secoli ed a prezzi altissimi in termini di sangue sui campi di battaglia europei a decorrere dal 1792 fino ad i giorni nostri.

È sulla scorta di tale esperienza storica che si è consolidato l'attuale sistema di garanzie giurisdiziarie a contenimento dei possibili abusi della discrezionalità politica, ed è con un occhio fisso sulla responsabilità storica che deve essere esercitata la cognizione giurisdizionale sul bene giuridico ed i diritti fondamentali, evitando di svuotare i fatti del rispettivo significato.

stodia cautelare in carcere a carico dell'indagata e quella reale del sequestro preventivo dell'imbarcazione Sea Watch 3 a carico dell'organizzazione non governativa Sea-Watch e.V.;

- ai fini di un più compiuto esercizio dei diritti previsti dall'art. 91 c.p.p., che il Pubblico Ministero autorizzi l'associazione non riconosciuta Civitas a prendere visione degli atti del procedimento che siano stati esibiti alla difesa ai sensi dell'art. 366 c.p.p. e nel corso degli eventuali incidenti probatori e cautelari, con specifico riferimento all'identità dei soggetti coinvolti e dei difensori costituiti, per consentire il compimento delle notificazioni di cui all'art. 93 c.p.p.;

- ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p. nell'esercizio delle facoltà consentite dall'art. 91 c.p.p. l'associazione Civitas dichiara di voler essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento.

Si produce:

1.- statuto associativo;

2-11.- verbali di audizione dei soci protetti di Civitas;

12-44.- verbali di audizione di altri richiedenti già indicati come testimoni alla C.P.I.;

45-54.- verbali delle audizioni collettive.

Milano, 17 gennaio 2020

Alberto Ferrari

PROCURA SPECIALE AI SENSI DELL'ART. 100 C.P.P.

In qualità di Presidente dell'associazione non riconosciuta Civitas, con sede in 20129 Milano, via Ceradini n. 16, il sottoscritto Giuseppe Pellegrino ri-

lascia all'avv. Alberto Ferrari procura speciale a rappresentare e difendere detta associazione in qualità di ente esponenziale interveniente nel procedimento indicato in epigrafe d'atto, conferendogli ogni più ampio potere procuratorio di legge, compresa la sostituzione.

Milano, 17 gennaio 2020

Giuseppe Pellegrino

visto per autentica

Alberto Ferrari